

3 REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 64

Del 27.12.2018.

OGGETTO: Variazione ed integrazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020.

Duemiladiciotto il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 17.05 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6/03/1986, n. 9, in sessione URGENTE, convocato con avviso scritto del 24.12.2018 prot. n. 10737, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale;

N.	COGNOME	NOME	CARICA	P	A
01	BARBERA	PAOLO	PRESIDENTE	X	
02	SCATTAREGGIA	GIOVANNA	CONSIGLIERE	X	
03	SCIRA	MARIANNA	CONSIGLIERE	X	
04	MASTRANDREA	FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
05	SERRUTO	PASQUALE	CONSIGLIERE	X	
06	SAMMATARO	DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
07	MATASSA	VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
08	SALERNO	ROSALIA	CONSIGLIERE	X	
09	TITA	TINDARA	CONSIGLIERE		X
10	VITALE	ROSARIA	CONSIGLIERE	X	
11	DIMAGGIO	CHIARA	CONSIGLIERE	X	
12	MICELI	ANTONIO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 12 - In carica n. 12 - Presenti n. 11 Assenti n. 01

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza il Sig. Barbera Paolo nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti : il Sindaco Miceli , il Vice Sindaco Tudisca – Assessore Piscitello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE comunica che la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e che occorre variare il DUP relativamente a tale programmazione. Comunica che è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti. Invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il SINDACO precisa che si tratta di una modifica funzionale e necessaria del DUP per rendere tale strumento di programmazione coerente con la delibera adottata dalla Giunta Comunale. L'adozione della deliberazione del fabbisogno costituisce un momento importante per il nostro Comune perché comincia a prendere forma il procedimento di stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso il Comune e viene anche programmata l'assunzione di due unità, proposte dai Responsabili di Area in sede di ricognizione, con procedura concorsuale ordinaria, e precisamente un agente di P.M. e un assistente sociale. Come rappresentato dal Vice Sindaco l'attenzione per l'attività sociale deve costituire il fiore all'occhiello del nostro Comune e sin da adesso chiede l'immediata esecutività della deliberazione che approva la proposta di deliberazione.

Il consigliere SAMMATARO, capogruppo di maggioranza, chiesta e ottenuta la parola, precisa che la proposta riguarda la modifica del DUP a seguito della variazione del fabbisogno di personale. Si complimenta con la passata Amministrazione poiché la proposta riguardante la stabilizzazione è il frutto di anni di lavoro e di programmazione.

Il consigliere VITALE, chiesta e ottenuta la parola, esprime felicità nel vedere l'avvio della stabilizzazione del personale precario, categoria alla quale ha appartenuto per un quindicennio circa. Auspica che, a breve, si possano definire le procedure per addvenire alla stipula dei contratti a tempo indeterminato.

Il consigliere SAMMATARO, capogruppo di maggioranza, chiesta e ottenuta la parola, ringrazia i dipendenti che hanno lavorato al procedimento per la stabilizzazione dei precari.

Il Vice Sindaco TUDISCA, chiesta e ottenuta la parola, ringrazia il consigliere Sammataro per le parole dette. La stabilizzazione del personale precario non era un atto dovuto ma il principale atto programmatico della nostra coalizione. L'Amministrazione di Tusa ha sempre tenuto in altissima considerazione il personale contrattista, di alta qualità, che lavora con abnegazione e massima serietà; personale che in maniera tardiva, per cause non imputabili all'Amministrazione, riuscirà a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. Questo è un motivo di vanto per l'Amministrazione Miceli ma anche per il civico consesso e per l'intera comunità.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette in votazione la proposta di deliberazione che è approvata all'unanimità.

Dopo, mette ai voti l'immediata esecutività della deliberazione che è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti con verbale n. 17 del 24.12.2018;

Visto l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area amministrativa-contabile dall'oggetto: "Variazione e integrazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020".

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

Alle ore 17.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Proposta di C.C.n 69 del 24-12-2018

Il Proponente: vice sindaco

Oggetto: Variazione ed integrazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020.

Premesso che:

1. con deliberazione di C.C. n. 17 del 30.04.2018 e stato Approvazione il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020;
2. con deliberazione di C.C. n. 18 del 30.04.2018 e stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs 118/2011);
3. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente;
4. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
5. la parte operativa comprende le programmazioni settoriali dell'Ente (opere pubbliche, alienazioni, dotazione del personale);
6. con deliberazione di G.C. n. 228 del 22.12.2018 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018, a modifica ed integrazione della delibera di G.C. n. 74 del 23.04.2018;
7. l'organo di Revisione ha espresso parere favorevole sullo stesso con verbale n. 16 del 22.12.2018;


Verificato che si deve procedere alla variazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2020, nella sezione operativa- seconda parte- relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020;

Ritenuto provvedere in merito;

Propone

1. Di dare espressamente atto che viene variato ed integrato il DUP 2018/2020;
2. Di approvare la variazione della sezione operativa- seconda parte- relativa al fabbisogno del personale 2018/2020, in seguito all'approvazione della Giunta Comunale, con delibera n. 228 del 22.12.2018, del piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrale.
3. disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune – Amministrazione trasparente, sezione bilanci e sezione delibere;

Il Proponente



Comune di Tusa
Il Revisore dei Conti



Verbale n. 17 del 24/12/2018

Oggetto: Parere su Variazione ed integrazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di dicembre si è adunato il Revisore Unico dott. Aldo Siragusa nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 29/11/2017 per il triennio 2017-2020;

ESAMINATA la proposta del Vice Sindaco di cui all'oggetto;

RICHIAMATI:

- Il precedente parere n. 16 del 22/12/2018 rilasciato dal sottoscritto che qui si intende integralmente richiamato quale parte sostanziale del presente verbale;
- l'attestazione finanziaria del Responsabile dell'area Amministrativa-contabile rag. Alfieri Antonietta prot. n. 10454 del 14/12/2018 integrata con l'Allegato A del 21.12.2018, che qui si intende integralmente richiamata quale parte sostanziale del presente verbale.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa rilasciato dal Responsabile dell' Area Amministrativa-contabile rag. Alfieri Antonietta;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell' Area Amministrativa-contabile rag. Alfieri Antonietta;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;


VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo statuto ed il regolamento di contabilità.

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente nella Regione Siciliana;

Il Revisore

esprime parere favorevole alla proposta di variazione ed integrazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, a condizione che la Regione Siciliana dia effettiva copertura finanziaria alla spesa prevista per la stabilizzazione del personale precario contrattista ex L.R. 8/2018 art. 26 comma 8 per gli anni 2019-2038.

Il Revisore
dott. Aldo Siragusa


PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 DEL 24-12-2018

OGGETTO: Variazione ed integrazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020.

Il sottoscritto Antonietta Alfieri, Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 24/12/2018

Il Responsabile dell'Area

Alfieri

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa- Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta (ovvero) non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Data, 24/12/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Alfieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

Data, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 228 del Registro Data 22.12.2018	OGGETTO: Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018. Modifica e integrazione della Delibera di G.C. n. 74 del 23.04.2018.
--	---

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE ore 21,10 e segg., nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
MICELI LUIGI	Sindaco	X	
TUDISCA ANGELO	Vice Sindaco		X
PISCITELLO ROSARIA	Assessore	X	
MASTRANDREA FRANCESCO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma1, lettera i), della L.R. 48/91 modificato dall'art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la nota prot. n. 10694 del 21.12.2018 con la quale è stata trasmessa al Revisore dei conti la proposta di G.C. n. 223 del 21.12.2018 per esprimere il parere di competenza;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la nota prot. n. 10694 del 21.12.2018 con la quale è stata trasmessa al Revisore dei conti la proposta di G.C. n. 223 del 21.12.2018 per esprimere il parere di competenza;

Visto l'allegato parere favorevole, verbale n. 16 del 22.12.2018, espresso dal revisore dei conti, assunto al protocollo in data 22.12.2018 al n. 10695;

Ritenuta la proposta suddetta meritevole di approvazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. APPROVARE la proposta di deliberazione relativa all'oggetto che allegata al presente provvedimento forma integrante e sostanziale.
2. TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata ed unanime votazione.

Alle ore 22,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 21.21.2018

OGGETTO: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018. Modifica e integrazione della delibera di G.C. n. 74 del 23.4.2018.

PROPONENTE: SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che - ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari - i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91, comma 1, d.lgs.267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che "Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2" e prevede, inoltre, che "Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";
- l'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recita: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del

della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

VISTO l'art. 3, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e ss.mm.ii. il quale ha disposto che relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: “557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo-cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. ⁽¹⁹⁾⁽²³⁾

5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014” sono soppresse.

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

VISTO l'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015, che così recita: “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinate nei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale

amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

VISTO l'art. 1, comma 426 della Legge 190/2014 che dispone testualmente: *“In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.*

VISTO l'art. 4, comma 3 del D.L. n. 78/2015, come convertito che ha integrato il disposto del terzo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con l'esplicito riconoscimento agli Enti locali della facoltà di recuperare le quote di turn over non utilizzate ai fini assunzionali del triennio precedente (2011/2013);

RILEVATO che la Circolare 1/2015 dei Ministri per la Semplificazione e PA e per gli Affari Regionali ha fornito indicazioni della portata applicativa del comma 424 anzi richiamato chiarendo che: *“Le regioni (...) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma (...). Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015”.* Prosegue la Circolare: *“Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle.”*

VISTO l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) e s.m.i. che dispone testualmente quanto segue: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;

Visto l'art. 1, comma 479, lett. d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che dispone: “per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 26/2015 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la quale la Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto: “ gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferite alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”;
- le deliberazioni n. 119/2015 e 306/2015 della Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con le quali è stato chiarito che le previsioni di cui al comma 424 e ss. dell'art. 1 della Legge 190/2014 trovano applicazione nell'ordinamento della Regione siciliana;
- La deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con la quale la Corte dei Conti ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 - “il riferimento al triennio precedente inserito nell'art. 4, comma 3 del D.L. 78/2015 che ha integrato l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni”;
 - “con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso di anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità;
- La deliberazione n. 25/2017 della sezione delle autonomie della Corte dei Conti che ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 - a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
 - b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
 - c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.

VISTO l'art. 30 della L.R. 5/2014 che ha recepito le disposizioni statali sulla stabilizzazione del personale precario di cui al D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013.

VISTO l'art. 37, comma 5 della L.R. 15/2015 il quale dispone che “Nella fase di prima attuazione

della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale n. 3/2016 (legge di stabilità regionale per l'anno 2016) e ss.mm.ii. il quale recita testualmente che *“Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni”*.

RICHIAMATA, al riguardo, la delibera di G. C. n. 174 del 28.11.2016 di approvazione della sopra citata relazione.

PRESO ATTO che attualmente risultano in servizio presso l'Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali di settore via via emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f) dello Statuto di autonomia, n. 32 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, di cui alle LL.RR. n. 16/06 e n. 21/03 tutti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di pubblica utilità attivati dal Comune o da enti privati, e ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 5/2014, il cui rapporto è stato da ultimo, prorogato con deliberazione della Giunta Comunale n.218 del 2017.

VISTO l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione.

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato.

VISTA la L.R. 27/2016 ed in particolare l'art. 3 rubricato “Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario” che qui si intende richiamato.

Visto la deliberazione di G.C. n. 74 del 23.4.2018 con la quale sono state programmate, per il triennio 2018/2020, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 218/2017, le procedure speciali transitorie per il superamento del precariato del Comune di Tusa per le 32 unità di personale a tempo determinato e part time in servizio dando atto che il concreto avvio del processo di stabilizzazione rimaneva subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 22 della L.R. n. 27/2016 alla conclusione delle procedure di cui all'art. 2 della medesima legge.

VISTO l'art. 26 della l.r. 8/2018 *Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*-che qui si intende richiamato e, in particolare il comma 1 il quale prevede che, *nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*”.

CONSIDERATO che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 20 anzi richiamato.

PRESO ATTO che le recenti disposizioni normative nazionali e regionali sono state formulate con l'obiettivo di garantire l'uscita dal precariato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 75/2017 ed, infatti, la l.r. 8/2018 ha ritenuto dover chiarire che nelle more dell'individuazione degli esuberi del personale provinciale sono consentiti i percorsi di stabilizzazione;

DATO ATTO che l'art. 20, comma 1 prevede che: Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possessa tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015* con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

DATO ATTO che l'art. 20, comma 2, ~~prevede~~ che: Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possessa tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015*, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso

DATO ATTO che, secondo le indicazioni della circolare n. 3/2017, "è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'*an*, al *quomodo* e al *quando*. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità" con particolare riguardo alle "modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all'art. 20, comma 2;

CONSIDERATO che sussistono i requisiti e presupposti di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'articolo 26 della legge regionale n. 8/2018 per avviare il processo di stabilizzazione, posto che:

- tutti i lavoratori risultano in servizio presso il Comune di Tusa da oltre dieci anni, alla data del 31.12.2017, hanno maturato oltre tre anni di servizio negli ultimi otto anni;
- con la citata deliberazione di G.C. n. 218/2017, anche in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione di servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente, si è avviata la procedura di stabilizzazione del personale precario, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti finanziari, ivi compresa la capacità di sostenere, a regime, la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio;

DATO ATTO che si è proceduto ad autorizzare le proroghe fino al 31.12.2018 dei rapporti di lavoro in essere, evidenziando, in coerenza con quanto contenuto nella circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017 che tale proroga è funzionale alla stabilizzazione e non si pone in contrasto con le regole stabilite dall'art. 19 del D.lgs. 81/2015, trattandosi di un regime speciale;

RILEVATO che con la deliberazione di G.C. n. 218/2017 sono stati formulati opportuni indirizzi nei confronti dei funzionari competenti al fine di verificare l'avvio delle procedure di stabilizzazione.

DATO ATTO che

- al fine di dare attuazione alla normativa anzi richiamata e alla delibera di G.C. n. 218/2017, i competenti uffici hanno effettuato una ricognizione del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale presso questo Ente, giusta relazione prot. n. 10457 del 14.12.2018 di cui si è preso atto con delibera di G.C. n. 216 del 14.12.2018;
- L'articolo 26 della l.r. 8/2018 contiene norma sulla stabilizzazione dei precari dirette ad accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali al fine di superare il precariato storico, scongiurare i contenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ed evitare l'aggravio di spesa degli enti locali;
- La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 3 l.r.27/16, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma, per cui l'ente sarebbe costretto a fare a meno delle prestazioni di detto personale all'esito della cessazione e/o riduzione del contributo regionale.
- La copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 26 della l.r. 8/18 è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018.

VISTA e richiamata la delibera di consiglio comunale n. 18 del 30.4.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

PRESO ATTO dell'art. 6, commi 2, 3, 6 del D.lgs. n.165/2001e dell'articolo 6 ter del D.lgs. 165/2001, che si intendono qui richiamati.

DATO ATTO che:

- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale della Funzione pubblica di cui all'art. 6-ter (che con riguardo alle regioni, agli enti regionali, devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) sono state adottate, giusto comunicato del 09.05.2018 e previa registrazione da parte della Corte dei conti, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27.07.2018;
- dalle citate linee di indirizzosi desume che le stesse definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti". Esse superano il "tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal d.lgs. 75/2017, la nuova dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente. Per i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa".
- Queste linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni. Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

Richiamati al riguardo, gli orientamenti della corte conti per cui per il tetto di spesa potenziale degli enti locali soggetti al patto di stabilità si identifichi con la spesa media del personale nel triennio 2011-2013, le linee di indirizzo introdotte dal DM 08/05/2018, all'art. 2, comma 2.1 prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, affermano che "la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente". Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

PRESO ATTO che

- la Dotazione organica dell'Ente è quella risultante dalla ricognizione effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 22.11.2004;
- Presso l'ente, è in servizio personale appartenente alle categorie protette nel numero di n. 2 unità, nel rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.

- in questo Ente, occorre, continuare a garantire l'organizzazione e il funzionamento di determinati Uffici, assicurato fino ad ora mediante l'utilizzo del personale a tempo determinato anche attraverso l'incremento dell'impegno orario settimanale a quello in godimento al 31.12.2015 ad alcune unità di personale;
- nel comune di Tusa il rapporto tra entrate correnti e spese del personale per gli anni 2015/2016/2017 è superiore al 24%;
- il Comune di Tusa al 30.11.2018 consta di n° 2791 abitanti ed ha in forza 12 dipendenti a tempo indeterminato per cui il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente è inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs 267/2000 (vedi, da ultimo, il D.M. 10 aprile 2017 che prevede un rapporto dipendenti-popolazione, per i Comuni tra 2.000 e 2.999 abitanti, di 1/142);

VISTO:

- le noteprot. nn. 4838/2018, 4815/2018 e 4796/2018 con le quali i Responsabili di Posizione Organizzativa hanno individuato le unità e i profili professionali necessari in coerenza con i servizi da garantire e nel rispetto della programmazione dell'amministrazione.
- la nota prot. n. 10454 del 14.12.2018 con la quale il Responsabile, ha attestato tra l'altro, il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assunzioni.
- L'elenco, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, dei lavoratori in servizio presso l'Ente aventi i requisiti per la stabilizzazione.

DATO ATTO, pertanto, che sia il pareggio di bilancio che il tetto alla spesa del personale sono stati rispettati negli anni precedenti e che allo stato delle informazioni il saldo di competenza non negativo, calcolato in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 e ss.mm.ii. e il tetto alla spesa del personale saranno rispettati anche nel corrente esercizio finanziario.

DATO ATTO che per il concreto avvio del processo di stabilizzazione del personale precario di cui alla L.R. 27/2016e del D.lgs. 75/2017, l'articolo 26 della l.r. 8/2018 al comma 1 prevede quanto segue: In armonia con le disposizioni recate dal *decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75* e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'*articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27* è sostituito dal seguente:

"22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.M. n. 73 del 23.4.2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione di cui all'art. 33 D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 L. 12 Novembre 2011 n. 183 dalla quale non risultano eccedenze o esuberi di personale per l'anno 2018.
- la deliberazione di G.M. n. 78 del 9.6.2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2017/2019.
- la deliberazione di G.M. n. 182 del 17.10.2018 con la quale è stato approvato il Piano Performance anno 2018.

DATO ATTO che:

che è intendimento dell'Amministrazione comunale dare priorità all'avvio e definizione delle procedure di stabilizzazione del personale precario;

sulla scorta delle considerazioni che precedono, nel triennio 2018/2020-anno 2018- sono previste per n. 32 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati da ultimo con deliberazione di G.C. n. 218/2017, le **PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONE) EX ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017, L.R. 27/2016 E L.R. 8/2018**, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'articolo 26 comma 6 della l.r. 8/2018.

Tali procedure riguardano unità di personale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati da ultimo con deliberazione di G.C. n. 218/2017, in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione dei servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente.

che, con riferimento alle capacità assunzionali relative alla cessazione avvenuta nel 2017 e nel corrente anno, l'Amministrazione intende procedere nel 2019 all'assunzione dall'esterno - con avvio delle procedure entro l'anno 2019 - di un istruttore direttivo - Assistente sociale cat. D a tempo indeterminato e parziale (18 ore) e di un agente di P.M. cat. C a tempo indeterminato con risorse che verranno individuate nel bilancio di previsione 2019-2021, riservandosi con successivo atto di procedere all'avvio delle procedure per la stabile e definitiva copertura dei due posti vacanti;

RAVVISATA la necessità di modificare e integrare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, adottata, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Preliminarmente all'attivazione delle procedure di reclutamento speciale e all'attivazione delle procedure assunzionali ordinarie la dotazione organica viene rimodulata come segue:

Categoria	Posti coperti		Assunzioni previste		Assunzioni previste
	Part time	Full time	Part time	Full time	Impegno orario settimanale
D	--		1		26
D	--		2		24
D	--		1		23
D	-		1		21
D	-		1		18
C	-	9	1		24
C	-		2		23
C	-		1		22
C	-		1		21
C	--		1		20
C	-			1	36
B	-	3	1		22
A	-		11		24
A	-		1		23

A	-		2		22
A	-		1		21
A	-		5		20
TOTALE		12	34		

La tabella che segue sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione delle varie figure che l'amministrazione intende stabilizzare avviando le procedure nel 2018 ai sensi della l.r. 27/2016 e 8/2018 e quelle che si intendono assumere mediante le procedure ordinarie nell'anno 2019:

Categoria	Profilo professionale	N. unità	Modalità di assunzione	Orario settimanale
A	OPERATORE	11	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
A	OPERATORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	23 h
A	OPERATORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	21 h
A	OPERATORE	2	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	22 h
A	OPERATORE	5	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	20h
B	ESECUTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	22h
C	ISTRUTTORE	2	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	23h
C	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	22h
C	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24h
C	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	21h
C	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	20h
C	AGENTE DI P.M.	1	CONCORSO PROCEDURE ORDINARIE	36h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE	1	CONCORSO PROCEDURE ORDINARIE	18h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	26h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	23h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	21h

Per le procedure di selezione interamente riservate, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è

previamente attivata la procedura di cui all'art.34 bis del D.lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017, giusta nota dell'ente prot n. 7952 del 15.10.2018, indirizzata al competente assessorato regionale lavoro e successivi riscontri prot.lo n. 8231 del 25.10.2018, 8765 del 13.11.2018 e 8897 del 16.11.2018.

Per le procedure di assunzione ordinarie si procederà con il previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001.

In applicazione e ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016, e dell'articolo 26 della l.r. 8/2018, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale precario avviene previa selezione.

Alle procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione) si provvede oltre con le risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana ex art. 3, comma 2 della L.R. 27/2016, così come certificate dall'ufficio ragioneria sulla scorta dei decreti regionali, anche mediante l'utilizzo delle risorse disciplinate dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, richiamate dal comma 5 della L.R. n. 8/2018, quantificate con deliberazione di G.C. n. 202 del 30.11.2018.

DATO ATTO CHE:

- ✓ La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015.
- ✓ Le risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 per il comune di Tusa sono le seguenti:
 - ANNO 2015 € 330.590,88 (DDG n. 284 s.2/2015).
 - ANNO 2018 € 513.102,75 come da piano di riparto in ultimo rimodulato per € 317.811,39 (D.DG n. 375 del 14.12.2018) e quota complementare anno 2018, pari ad € 195.291,36 giusto decreto assessoriale n. 201 del 31.07.2018.
- ✓ il costo per la stabilizzazione di nn. 32 unità è quantificabile in € 563.133,56 e, pertanto, si rende necessario ricorrere a ulteriori capacità assunzionali rispetto alle risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana e precisamente a quelle derivanti da lavoro flessibile nella misura di € 50.030,81, contenuta nella media triennale 2015/2017 determinata ex art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, quantificata con deliberazione di G.C. n. 202/2018, come previsto dal comma 5 dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018.
- ✓ il costo attuale sostenuto per i dipendenti in servizio (n. 12 posti occupati) pari ad € 394.365,83 e le facoltà di assunzioni previste da leggi regionali speciali per € 513.102,75 oltre € 50.030,81 derivanti dalle facoltà assunzionali aggiuntive (lavoro flessibile), per un totale complessivo di € 957.499,39, non sono in concreto superiori al limite di spesa della media del triennio 2011/2013 pari ad € 1.216.125,74.
- ✓ La capacità assunzionale ordinaria da utilizzare in sede di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è pari ad € 63.092,19 di cui € 28.836,38 da utilizzare per assunzione di vigile urbano, giusta attestazione finanziaria prot. n. 10454 del 14.12.2018.

DATO ATTO CHE il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sicilia n. 8 del 08/05/2018, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale, in alcune sue disposizioni, con esclusione dell'articolo 26 relativo a *Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
- la Legge 190/2014;
- La legge 208/2015 e ss.mm.ii.;
- La l.r. 8/2018
- la nota prot.llo n. 16042 del 05.11.2018 dell'Assessorato autonomie locali e funzione pubblica concernente l'art. 26 della L.R. 8.5.2018 n. 8.

PROPONE

1. **DI PRENDERE ATTO** delle superiori premesse qui integralmente richiamate.
2. **DI DARE ATTO** che preliminarmente alla programmazione del fabbisogno, la dotazione organica viene rimodulata come segue:

Categoria	Posti coperti		Assunzioni previste		Assunzioni previste
	Part time	Full time	Part time	Full time	Impegno orario settimanale
D	--		1		26
D	--		2		24
D	--		1		23
D	-		1		21
D	-		1		18
C	-	9	1		24
C	-		2		23
C	-		1		22
C	-		1		21
C	--		1		20
C	-			1	36
B	-	3	1		22
A	-		11		24
A	-		1		23
A	-		2		22
A	-		1		21
A	-		5		20

TOTALE		12	34		
--------	--	----	----	--	--

3. **APPROVARE**, per le motivazioni in premessa richiamate, il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020, da intendersi quale modifica e integrazione della deliberazione di G.C. n. 74/2018, come di seguito:

Anno 2018

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONE) EX ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017, L.R. 27/2016 E L.R. 8/2018,

secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'articolo 26 comma 6 della l.r. 8/2018.

Tali procedure sono previste per n. 32 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati da ultimo con deliberazione di G.C. n. 218/2017, in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione dei servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente.

La tabella che segue sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione delle varie figure che l'ente intende stabilizzare avviando le procedure nel 2018 ai sensi della l.r. 27/2016 e 8/2018:

Categoria	Profilo professionale	N. unità	Modalità di assunzione	Orario settimanale
A	OPERATORE	11	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
A	OPERATORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	23 h
A	OPERATORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	21 h
A	OPERATORE	2	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	22 h
A	OPERATORE	5	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	20h
B	ESECUTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	22h
C	ISTRUTTORE	2	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	23h
C	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	22h
C	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24h
C	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	21h
C	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	20h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	26h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24h
D	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	23h

	DIRETTIVO			
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	21h

Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art.34 bis del D.lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017, giusta nota dell'ente prot n. 7952 del 15.10.2018, indirizzata al competente assessorato regionale lavoro e successivi riscontri prot.llo n. 8231 del 25.10.2018, 8765 del 13.11.2018 e 8897 del 16.11.2018.

In applicazione e ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016, e dell'articolo 26 della l.r. 8/2018, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale precario di categoria A e B avviene per soli titoli e, ove è richiesta una specifica professionalità, anche tramite prova di idoneità il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione, e per il personale precario di categoria Ce D avviene previa selezione riservata pubblica per titoli ed esami.

ANNO 2019

La tabella che segue sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione delle varie figure che l'ente intende assumere nel 2019 con procedure ordinarie, ai sensi dell'art. del D.Lgs. n. 165/2001, previo esperimento della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del citato D.Lgs., finanziate con fondi del bilancio comunale dai resti della capacità assunzionale anno 2018 per cessazione avvenuta nel 2017 e capacità assunzionale 2019 derivante da cessazione avvenuta nel 2018, come risultanti dall'attestazione finanziaria prot. n. 10454 del 14.12.2018:

Categoria	Profilo professionale	N. unità	Modalità di assunzione	Orario settimanale
C	AGENTE DI P.M.	1	CONCORSO PROCEDURE ORDINARIE	36h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO-ASSISTENTE SOCIALE	1	CONCORSO PROCEDURE ORDINARIE	18h

Anno 2020

NESSUNA ASSUNZIONE

4. DARE ATTO CHE:

- ✓ La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento

al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015.

- ✓ Le risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 per il comune di Tusa sono le seguenti:

- ANNO 2015 € 330.590,88 (DDG n. 284 s.2/2015).
- ANNO 2018 € 513.102,75 come da piano di riparto in ultimo rimodulato per € 317.811,39 (D.DG n. 375 del 12.12.2018) e quota complementare anno 2018, pari ad € 195.291,36 giusto decreto assessoriale n. 201 del 31.07.2018.

- ✓ il costo per la stabilizzazione di nn. 32 unità è quantificabile in € 563.133,56 e, pertanto, si rende necessario ricorrere a ulteriori capacità assunzionali rispetto alle risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana e precisamente a quelle derivanti da lavoro flessibile nella misura di € 50.030,81, contenuta nella media triennale 2015/2017 determinata ex art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, quantificata con deliberazione di G.C. n. 202/2018, come previsto dal comma 5 dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018.


- ✓ il costo attuale sostenuto per i dipendenti in servizio (n. 12 posti occupati) pari ad € 394.365,83 e le facoltà di assunzioni previste da leggi regionali speciali per € 513.102,75 oltre € 50.030,81 derivanti dalle facoltà assunzionali aggiuntive (lavoro flessibile), come risultante dall'allegato A., a firma del Responsabile dell'area amministrativa-contabile, per un totale complessivo di € 957.499,39, non sono in concreto superiori al limite di spesa della media del triennio 2011/2013 pari ad € 1.216.125,74.

- ✓ La capacità assunzionale ordinaria da utilizzare in sede di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è pari ad € 63.092,19 di cui € 28.836,38 da utilizzare per assunzione di vigile urbano, giusta attestazione finanziaria prot. n. 10454 del 14.12.2018.

✓
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile l'adozione degli atti consequenziali, previa attestazione del rispetto degli obblighi e limiti finanziari da parte dell'ufficio ragioneria.

6. DI CONFERMARE il ricorso al personale contrattista in servizio in base alla normativa regionale vigente (art. 30 L.R. 5/2014 come integrata con le ulteriori previsioni di cui all'art. 27, comma 9 della L.R. 17/03/2016, n. 3, nonché dell'art. 3 della L.R. 31/12/2016, n. 27 nel testo sostituito ed integrato dall'art. 26 della L.R. 8/2018) fino al termine di legge del 31.12.2020, previa formalizzazione di specifico atto di proroga del loro utilizzo, dando espressamente atto, in ogni caso, che attraverso l'approvazione della presente programmazione, è stato dato concreto avvio, in favore di dette figure, alle procedure per la loro definitiva stabilizzazione, ma subordinando, pur sempre, la proroga di utilizzo e la stessa stabilizzazione al finanziamento da parte delle Regione Siciliana, secondo le direttive dell'Amministrazione e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia;

7. **DI DARE ATTO** che allo stato attuale i vincoli di cui in precedenza saranno rispettati per l'anno 2018;
8. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dalle stabilizzazioni del personale precario di cui alla presente programmazione del fabbisogno trova copertura finanziaria sui fondi di cui all'art. 26 comma 6 della L.R. n. 8/2018 mentre quella relativa alle assunzioni ordinarie programmate nel 2019 sarà reperita nel bilancio di previsione di competenza.
9. **DI TRASMETTERE** la proposta di deliberazione al Revisore Unico dei conti per il parere di competenza;
10. **DI TRASMETTERE** la deliberazione di approvazione della presente proposta al Consiglio Comunale ai fini della presa d'atto della modifica del DUP;
11. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU.
12. **DI TRASMETTERE** la deliberazione approvativa della presente proposta al Ministero dell'Economia e finanze (MEF) ed al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 69 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per il tramite del sistema informatizzato SI.CO., secondo quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 165/2001 e confermato dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle Amministrazioni pubbliche" emanate con il recente Decreto Interministeriale del 8 maggio 2018;
13. **DI TRASMETTERE** la deliberazione approvativa della presente proposta di modifica alla programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020 all'Assessorato Regionale competente;
14. **DI DARE ATTO** che l'approvazione della presente proposta di delibera integra l'istruttoria prevista dalla delibera di G.C. n. 218 del 28.12.2017, avente ad oggetto: "Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della l.r. 27/2016. Adempimenti preliminari e proroga dei rapporti in essere fino al 31.12.2018";
15. **DI DARE ATTO** che il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative, normative e indicazioni operative da parte della Regione e/o altrimenti in ordine all'applicazione della l.r. 27/2016 e della l.r. 8/2018.

Il Proponente


Comune di Tusa
Il Revisore dei Conti



Verbale n. 16 del 22/12/2018

Oggetto: Parere sul piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di dicembre si è adunato il Revisore Unico dott. Aldo Siragusa nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 29/11/2017 per il triennio 2017-2020;

PREMESSO CHE:

- Il Revisore riceveva a mezzo email dall'ufficio protocollo del Comune, la proposta del Sindaco avente ad oggetto *"Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018. Modifica e integrazione della delibera di g.c. n. 74 del 23.4.2018"*;

VISTO l'art. 1, comma n. 557, della legge 296/2006, per come modificato da ultimo dai D.L. n. 14 e 50/2017 il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013 e non possono nell'anno 2018 effettuare assunzioni a tempo indeterminato per una spesa superiore al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, percentuale che sale al 75% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti disestati, percentuale che sale al 90% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti disestati e che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate corrente, percentuale che è fissata nel 100% della spesa dei dipendenti cessati nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che hanno un rapporto nel triennio precedente calcolato nell'ultimo anno tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 24%; assunzioni di vigili; nonché che si possono utilizzare le quote destinabili a nuove assunzioni delle cessazioni del triennio 2014/2016 (capacità assunzionali degli anni 2015, 2016 e 2017) non utilizzate a tale fine e che tali risorse possono essere destinate ad assunzioni con procedure ordinarie (deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015) e che in tutte le regioni è stato attestato il completo riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta;

VISTO che allo stato attuale della normativa per gli anni 2019/2020/2021 le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli enti locali nei 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiungono le quote delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate e, per gli anni 2019 e 2020, le risorse che l'ente destina alla stabilizzazione dei lavoratori precari di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e che provengono dal taglio delle spesa per le assunzioni flessibili del triennio 2015/2017;

VISTA la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017;

VISTA la L.R. 8 maggio 2018, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" che ha armonizzato, con l'art. 26, la disciplina delle stabilizzazioni dei precari delle autonomie locali in Sicilia con quella prevista in ambito nazionale dal D.Lgs. n. 75/2017 ;

CONSIDERATO:

- che l'ente ha rispettato nell'anno 2017 i vincoli del pareggio di bilancio;
- che il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio è previsto anche per l'anno 2018;
- che ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha approvato il bilancio preventivo 2018 in data 30.04.2018;
- che è stata verificata la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- che ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha approvato il conto consuntivo 2017;

ESAMINATA la proposta del Sindaco di cui all'oggetto dalla quale si evince quanto segue:

- che è intendimento dell'Amministrazione comunale dare priorità all'avvio e definizione delle procedure di stabilizzazione del personale precario;
- che nel triennio 2018/2020 -anno 2018- sono previste per n. 32 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati da ultimo con deliberazione di G.C. n. 218/2017, le **PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONE) EX ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017, L.R. 27/2016 E L.R. 8/2018**, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'articolo 26 comma 6 della l.r. 8/2018;
- che tali procedure riguardano unità di personale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati da ultimo con deliberazione di G.C. n. 218/2017, in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione dei servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente;
- che, con riferimento alle capacità assunzionali relative alla cessazione avvenuta nel 2017 e nel corrente anno, l'Amministrazione intende procedere nel 2019 all'assunzione dall'esterno - con avvio delle procedure entro l'anno 2019 - di un istruttore direttivo - Assistente sociale cat. D a tempo indeterminato e parziale (18 ore) e di un agente di P.M. cat. C a tempo indeterminato, con risorse che verranno individuate nel bilancio di previsione 2019-2021, riservandosi con successivo atto di procedere all'avvio delle procedure per la stabile e definitiva copertura degli altri posti vacanti.

La tabella che segue sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione delle varie figure che l'amministrazione intende stabilizzare avviando le procedure nel 2018 ai sensi della l.r. 27/2016 e 8/2018 e quelle che si intendono assumere mediante le procedure ordinarie nell'anno 2019:

Categoria	Profilo professionale	N. unità	Modalità di assunzione	Orario settimanale
A	OPERATORE	11	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
A	OPERATORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	23 h
A	OPERATORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	21 h
A	OPERATORE	2	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	22 h
A	OPERATORE	5	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	20h
B	ESECUTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	22h
C	ISTRUTTORE	2	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	23h
C	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	22h
C	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24h
C	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	21h

C	ISTRUTTORE	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	20h
C	AGENTE DI P.M.	1	CONCORSO PROCEDURE ORDINARIE	36h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE	1	CONCORSO PROCEDURE ORDINARIE	18h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	26h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	23h
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	21h

DATO ATTO CHE:

- ✓ La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015.
- ✓ Le risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 per il comune di Tusa sono le seguenti:
 - ANNO 2015 € 330.590,88 (DDG n. 284 s.2/2015).
 - ANNO 2018 € 513.102,75 come da piano di riparto in ultimo rimodulato per € 317.811,39 (D.DGn. 380 del 14.12.2018) e quota complementare anno 2018, pari ad € 195.291,36 giusto decreto assessoriale n. 201 del 31.07.2018.
- ✓ Il costo per la stabilizzazione di nn. 32 unità è quantificabile in € 563.133,56 e, pertanto, si rende necessario ricorrere a ulteriori capacità assunzionali rispetto alle risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana e precisamente a quelle derivanti da lavoro flessibile nella misura di € 50.030,81, contenuta nella media triennale 2015/2017 determinata ex art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, quantificata con deliberazione di G.C. n. 202/2018, come previsto dal comma 5 dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018.
- ✓ Il costo attuale sostenuto per i dipendenti in servizio (n. 12 posti occupati) pari ad € 394.365,83 e le facoltà di assunzioni previste da leggi regionali speciali per € 513.102,75 oltre € 50.030,81 derivanti dalle facoltà assunzionali aggiuntive (lavoro flessibile), per un totale complessivo di € 957.499,39, non sono in concreto superiori al limite di spesa della media del triennio 2011/2013 pari ad € 1.216.125,74.

- ✓ La capacità assunzionale ordinaria da utilizzare in sede di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è pari ad € 63.092,19 di cui € 28.836,38 da utilizzare per assunzione di vigile urbano, giusta attestazione finanziaria prot. n. 10454 del 14.12.2018.
- ✓ il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sicilia n. 8 del 08/05/2018, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale, in alcune sue disposizioni, con esclusione dell'articolo 26 relativo a *Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*.

RICHIAMATI:

- Il precedente parere n. 14 del 10/12/2018 rilasciato dal sottoscritto;
- l'attestazione finanziaria del Responsabile dell'area Amministrativa-contabile rag. Alfieri Antonietta prot. n. 10454 del 14/12/2018 integrata con l'Allegato A del 21.12.2018, che qui si intende integralmente richiamata quale parte sostanziale della presente.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa rilasciato dal Responsabile dell' Area Amministrativa-contabile rag. Alfieri Antonietta;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell' Area Amministrativa-contabile rag. Alfieri Antonietta;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo statuto ed il regolamento di contabilità.

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente nella Regione Siciliana;

Il Revisore

esprime parere favorevole al piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018, a condizione che la Regione Siciliana dia effettiva copertura finanziaria alla spesa prevista per la stabilizzazione del personale precario contrattista ex L.R. 8/2018 art. 26 comma 8 per gli anni 2019-2038.

Il Revisore
dott. Aldo Siragusa



Personale, inserito nell'elenco regionale dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 30, comma 1, LR n.5/2014, da stabilizzare ai sensi art. 20 c.2 D.lgs 75/17

DATI LAVORATORE					RIFERIMENTO NORMATIVO		CATEGORIA
N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)	LL.RR. 85/95 e/o 16/06	LL.RR. 21/03 e/o 27/07	
					(segnare con "X" la parte interessata)		
1	GULIOSO	CATENA	SIRAGUSA	19/09/1966	X		A
2	PERRONE	MARIA	TUSA	10/06/1967	X		A
3	GIAIMI	ROSARIA	TUSA	15/08/1967	X		A
4	MAIORANA	DOMENICA	TUSA	12/12/1967	X		A
5	MACAIONE	ROSARIA	S.AGATA DI MILITELLO	03/11/1969	X		A
6	CASCIO	CARMELA	TUSA	19/09/1967	X		A
7	TUDISCA	ORAZIO	TUSA	04/12/1960	X		A
8	ADAMO	MARIA ASSUNTA	TUSA	20/07/1964	X		A
9	DRAGO	PASQUALE	TUSA	16/05/1965	X		A
10	DISTEFANO	CONCETTA	VARESE	12/10/1969	X		A
11	MAIORANA	GIUSEPPINA	TUSA	16/04/1966	X		A
12	DINOTO	GIUSEPPE	TUSA	19/08/1969	X		C
13	SCIRA	ANTONINO	TUSA	05/09/1965	X		C
14	ALFIERI	ANNA	TUSA	05/08/1969		X	A
15	BELBRUNO	MARIANNA	TUSA	02/03/10962		X	A
16	CANNAVO'	GAETANO	S.AGATA DI MILITELLO	27/01/1970		X	B
17	CASCIO	ROSA	CEFALU'	04/07/1963		X	A
18	DIMARCO	BENEDETTO	MISTRETTA	13/01/1971		X	A
19	GULIOSO	CARMELA PINA	TUSA	18/11/1968		X	D
20	LAZZARA	MARIA CARMELA	TUSA	12/10/1962		X	C
21	LEVANTO	GIUSEPPA	TUSA	25/07/1969		X	D
22	LONGO	STEFANO	S.AGATA DI MILITELLO	31/07/1969		X	C
23	LONGO	FRANCESCO	S.AGATA DI MILITELLO	29/08/1970		X	D
24	LONGO	MARIO	TUSA	04/04/1972		X	A
25	MAIORANA	ROSARIO	TUSA	02/02/1970		X	C
26	MAMMANA	NINA	CASTEL DI LUCIO	13/09/1971		X	A
27	MICELI	DOMENICO	TUSA	08/07/1963		X	A
28	PRESTIANNI	MARIA	CASTELBUONO	14/06/1968		X	C
29	SCIALABBA	ANTONIA	CASTEL DI LUCIO	28/12/1966		X	A
30	SCIRA	MARIA	TUSA	14/12/1970		X	D
31	SIRAGUSA	ANGELA	MISTRETTA	14/06/1972		X	A
32	ZITO	ROSALIA	TUSA	27/11/1967		X	D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO



(ALFIERI ANTONIETTA)

Alfieri



CITTA' DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

Allegato A

Oggetto: Attestazione finanziaria

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'area amministrativa-contabile, facendo seguito all'attestazione resa in data 14.12.2018 prot. n. 10454, a rettifica,

A T T E S T A C H E

che la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017, determinata con la citata deliberazione n. 202/2018, è pari ad € 179.178,66 e che ai fini della stabilizzazione che comporta una spesa complessiva di € 563.133,56 si utilizzano € **50.030,81** di risorse derivanti da lavoro flessibile (comma 5 art. 26 L.R. 8/2018).

Tusa, 21.12.2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa- Contabile
Rag. Alfieri Antonietta



Alfieri

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990n. 142 recepito dalla L.R. 11.12.1991 n. 48 e s.m.i.
e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 223 del 21.12.2018

Oggetto: Approvazione piano triennale dle fabbisogno di personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018. Modifica e integrazione della delibera di G.C. n. 74 del 23.4.2018.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità TECNICA attestando la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto stabilità interno, ai sensi dell'articolo 183 del TUEL n. 267/00, rilevando che l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione

Si rileva che " Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi". L'articolo 26 della l.r. 8/2018 contiene norme sulla stabilizzazione dei precari dirette ad accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali al fine di superare il precariato storico, scongiurare i contenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ed evitare l'aggravio di spesa degli enti locali".

TUSA, 21.12.2018



Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile

Si attesta che l'approvazione del presente provvedimento comporta (ovvero) non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, rilevando che:

La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 3 l.r.27/16, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma, per cui l'ente sarebbe costretto a fare a meno delle prestazioni di detto personale all'esito della cessazione e/o riduzione del contributo regionale.

La copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 26 della l.r. 8/18 è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo

stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018.

Per quanto riguarda la somma di € 50.030,81, derivante da lavoro flessibile, si attesta la copertura finanziaria nei vari capitoli già previsti nel bilancio 2018/2020.

TUSA, 21.12.2018

Il Responsabile dell'area Amm.va/Contabile.



AG

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to: Miceli

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: Piscitello

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e sarà pubblicata all'Albo Pretorio il 26-12-2018

Dalla Residenza Comunale li, 22-12-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE


(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

✗ è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n.44:

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991 ,

Dalla Residenza Comunale, li 22-12-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come previsto dall'art.11 L.R n.44/91, giusta attestazione dell'addetto alle pubblicazioni.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


IL PRESIDENTE
F.to Barbera

Il Consigliere Anziano
F.to Scattareggia

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 28 DIC. 2018
Dalla Residenza Comunale, li 28 DIC. 2018



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;
Dalla Residenza Comunale, li 28 DIC. 2018



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,
giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)
